

DELIBERA N. 299/25/CONS

**RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALE ATTENDIBILE
PER L'ASSOCIAZIONE PERMESSO NEGATO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 dicembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, “Regolamento sui Servizi Digitali” o “Regolamento DSA”), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, “Decreto”), e in particolare l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *“Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art.*

22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)” (in seguito, anche “Regolamento di Procedura”);

RILEVATO che in data 15 settembre 2025 (prot. AGCOM n. 0224817), l’Associazione Permesso Negato (d’ora in avanti anche “Permesso Negato” o “l’Associazione”) – che risulta avere come obiettivo di offrire supporto tecnologico e orientamento legale alle vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo e violenza online – ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA;

RILEVATO che con nota del 17 ottobre 2025 (prot. Agcom n. 0261368), gli uffici dell’Autorità hanno richiesto a Permesso Negato, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 5, del Regolamento di Procedura, di fornire informazioni aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni relativamente alla documentazione allegata alla summenzionata istanza con particolare riferimento ai ruoli, alle responsabilità e alla formazione delle risorse umane coinvolte nelle attività di segnalatore attendibile, nonché alle risorse tecnologiche disponibili a supporto della fase di individuazione dei contenuti da segnalare;

RILEVATO che con la nota del 30 ottobre 2025 (prot. Agcom n. 0275051) l’Associazione ha riscontrato la richiesta di informazioni su menzionata;

RILEVATO che con nota del 4 novembre 2025 (prot. Agcom nr. 0281199) è stato richiesto all’Associazione di integrare le informazioni fornite e si è provveduto a convocare la stessa in audizione in ragione della riscontrata esigenza di disporre di ulteriori approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO che con nota del 10 novembre 2025 (prot. Agcom nr. 0285974) l’Associazione ha fornito ulteriori informazioni in merito all’istanza prodotta;

SENTITA l’Associazione in audizione in data 10 novembre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L’istanza e l’ente richiedente

Permesso Negato, con sede legale in Via Vitruvio 1 - 20124 Milano, codice fiscale 97857880153, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA.

Nell’istanza presentata, l’Associazione afferma di avere per obiettivo di offrire supporto tecnologico e orientamento legale alle vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo e violenza online e di operare stabilmente nel settore della tutela dei diritti digitali, della libertà di espressione e della difesa contro usi impropri delle piattaforme online. La stessa dichiara inoltre di aver maturato esperienza nella segnalazione di contenuti illegali, violazioni dei diritti civili e della privacy, con riferimento a piattaforme digitali, secondo le normative nazionali e internazionali.

L’Associazione ha dichiarato di voler richiedere la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza relative indicate alle lettere b), c), f), g) dell’allegato

2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente: i) violazioni della protezione dei dati, della *privacy*; ii) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili; iii) bullismo/intimidazione online; iv) contenuti pornografici o sessualizzati.

2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

In via preliminare, appare necessario sottolineare che l'art. 22 del DSA prevede l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art.16 del medesimo Regolamento, per la presentazione di segnalazioni a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.

Si procede pertanto ad illustrare l'evidenza prodotta da Permesso Negato con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel Documento Operativo, verrà denominato sinteticamente con l'espressione “qualità delle segnalazioni”.

2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

L'Associazione ha dimostrato, attraverso la produzione della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento istruttorio avviato con la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, di aver maturato una significativa esperienza con riguardo alle attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme *online* di contenuti illegali. Infatti, a partire dal 2020, Permesso Negato risulta aver maturato una consolidata esperienza nel contrasto di fenomeni contro la violazione digitale che ledono la dignità e i diritti fondamentali della persona.

A seguito della richiesta istruttoria, l'Associazione ha dimostrato di partecipare a programmi volontari di segnalazione in qualità di associazione non profit iscritta al RUNTS, per la segnalazione e rimozione di contenuti illegali, in particolare legati a *non-consensual intimate image* (NCII), *sextortion*, *deepfake* non consensuali e contenuti sessualmente

espliciti diffusi senza consenso. L'Associazione partecipa a programmi volontari di collaborazione con le principali piattaforme online (Meta, Google, YouTube, TikTok, Aylo Group, PayPal) mantenendo piena autonomia organizzativa e rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e tutela delle vittime.

Con riferimento alle specifiche competenze e capacità afferenti al processo di segnalazione, a seguito della richiesta di informazioni, Permesso Negato ha riscontrato precisando, a specificazione dei *curriculum vitae* già allegati all'istanza, i ruoli e le responsabilità delle risorse umane coinvolte nell'attività di segnalatore attendibile, nonché le competenze legali delle stesse.

Dall'analisi dei documenti prodotti, è inoltre emerso che l'Associazione risulta disporre di una struttura organizzativa capace di garantire l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e segnalazione di contenuti illeciti avvalendosi sia di risorse interne – che ricevono una formazione continua finalizzata a garantire la corretta individuazione dei contenuti illeciti – sia di professionisti esterni che collaborano in base alle necessità operative dell'Associazione.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e segnalazione dei contenuti illeciti, l'Associazione ha adottato un approccio strutturato alla formazione delle proprie risorse umane, volto a garantire un adeguato livello di preparazione tecnica e giuridica soprattutto nell'ambito della tutela dei diritti umani e tutela della dignità umana e dell'identità digitale.

A titolo di esempio, l'Associazione prevede un percorso formativo obbligatorio periodico con focus dell'evoluzione normativa e nuove policy sulle piattaforme online, nonché sessioni di aggiornamento tecnico operativo specifico sull'uso di strumenti OSINT (*Open Source Intelligence*) e *digital forensics*, con simulazioni periodiche di ricerca, individuazione e acquisizione di contenuti illeciti. I contenuti del programma di formazione offerto comprendono sia profili giuridici che l'acquisizione delle abilità necessarie ad adoperare gli strumenti tecnici ed informatici a disposizione della società.

Con riferimento, infine, alla disponibilità di adeguati strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività di individuazione, identificazione e notifica dei contenuti illegali afferenti alle aree di competenza di interesse, Permesso Negato ha riferito di avvalersi di dotazioni tecnologiche conformi ai principi di sicurezza e minimizzazione del trattamento dati (artt. 5 e 32 GDPR), di un cloud sicuro con accesso autenticato (Google Workspace for Nonprofits), di piattaforme di ticketing e tracciamento (Freshdesk) per la gestione delle segnalazioni, di ambienti digitali segregati per il team tecnico e legale e di software di *hashing* e *reporting* forniti da realtà istituzionali (Meta, NCMEC).

L'Associazione ha inoltre dichiarato di avere in fase di implementazione un cruscotto interno di reporting, basato su cloud sicuro, per l'aggregazione anonima dei dati relativi alle segnalazioni, finalizzato alla redazione del report annuale di attività e al monitoraggio statistico dei fenomeni di NCII e *sextortion*.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, Permesso Negato risulta soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini

dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali, con specifico riferimento alla diffusione di dati e immagini intime senza consenso (*non-consensual intimate images* – NCII), pratiche di *sextortion*, *deepfake* a contenuto sessuale non consensuali e, più in generale, contenuti sessualmente espliciti diffusi senza consenso, negli ambiti di competenza indicati nelle aree di competenza relative indicate alle lettere b), c), f) e g) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente: i) violazioni della protezione dei dati, della *privacy*; ii) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili; iii) bullismo/intimidazione online; iv) contenuti pornografici o sessualizzati.

2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online

L'Associazione ha fornito una serie di documenti relativi ai bilanci consuntivi degli anni 2022, 2023 e 2024, fornendo inoltre una prospettiva di bilancio presuntivo per l'anno in corso; codici etico aggiornato all'anno 2025; dichiarazione integrativa di indipendenza economica gestionale e operativa rispetto a soggetti privati, piattaforme online e terze parti; relazione fonti di finanziamento esterno e destinazione d'uso; autodichiarazione di non aver essere accordi di natura commerciale con le piattaforme; attestazione in riferimento al punto 5.3, al fine di illustrare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute dalle piattaforme e la loro incidenza percentuale sul totale delle liberalità complessivamente percepite dall'Associazione negli esercizi 2022, 2023 e 2024, nonché la stima per l'anno 2025, apposita attestazione al fine di comprovare l'assenza di conflitti di interesse e in relazione alle policy di indipendenza dell'Associazione; apposita dichiarazione contenente il dettaglio, a partire dal 2020, dei diversi programmi volontari di collaborazione con le principali piattaforme digitali, finalizzati alla segnalazione e rimozione rapida di contenuti illegali o non consensuali.

Dall'analisi di tali documenti, è emerso che le erogazioni liberali sono la principale fonte di finanziamento per le attività dell'Associazione. Durante l'istruttoria è emerso che l'Associazione riceve sotto forma di erogazioni liberali, delle donazioni da alcune piattaforme, e in particolare da Meta e Google. Permesso Negato ha confermato di avere ricevuto, nel corso degli anni 2022–2024, erogazioni liberali da parte di soggetti privati, tra cui le piattaforme digitali Meta (già Facebook) e Google.

A tal proposito, al fine di valutare il requisito dell'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online, l'Autorità ha effettuato degli approfondimenti istruttori - dapprima con la richiesta di informazioni e in seguito con un'apposita audizione - con i quali ha richiesto specificamente all'Associazione alcuni chiarimenti sull'ammontare dei contributi liberali ricevuti dalle piattaforme online e sulle percentuali di questi rispetto ai ricavi complessivi da Permesso Negato. È quindi emerso dall'istruttoria che tali contributi sono stati conferiti in forma di liberalità, senza vincolo di destinazione né condizionamento sulle attività associative, e non configurano rapporti di committenza, sponsorizzazione o fornitura di servizi.

Dall'istruttoria espletata appare evidente l'insussistenza di collegamenti diretti dell'Associazione e dei suoi associati con piattaforme digitali, essendo le principali fonti di finanziamento di Permesso Negato composte da erogazioni liberali provenienti da diversi soggetti.

Pertanto, con riferimento ai soci e alle strutture decisionali di Permesso Negato, dalle evidenze prodotte, si evince che le decisioni di segnalazione dell'Associazione non sono ragionevolmente soggette a influenza da parte dei fornitori di piattaforme online, né con riferimento alla possibile insorgenza di conflitti di interesse, né con riferimento alla presenza di condizionamenti di tipo finanziario.

Tanto premesso, alla luce delle evidenze fornite, Permesso Negato pare soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online nello svolgimento delle attività di segnalazione. A tal proposito, si fa presente che nella prima bozza di linee guida sui segnalatori attendibili trasmessa dalla Commissione nell'ambito dei gruppi di lavoro a cui partecipano i *Digital Services Coordinators* degli Stati membri emerge che i segnalatori attendibili devono essere e rimanere indipendenti da qualsiasi fornitore di piattaforma online. Tuttavia, ciò non significa che ai segnalatori attendibili è precluso l'accesso ai finanziamenti delle piattaforme online, purché ciò non ne comprometta l'indipendenza. Così al fine di salvaguardare l'indipendenza dalle piattaforme online, la Commissione suggerisce ai Coordinatori dei Servizi Digitali di considerare l'entità e la natura del finanziamento, ma soprattutto di tenere in debita considerazione il suo possibile impatto sul processo decisionale del richiedente.

In applicazione di quanto specificato dalla Commissione, valutato quanto documentato nel corso dell'istruttoria relativamente alla concreta organizzazione dell'attività di rilevazione dei contenuti illeciti e di segnalazione, si ritiene che Permesso Negato abbia fornito ragionevole evidenza della adozione alla data attuale di misure che garantiscono il requisito dell'indipendenza dai fornitori di servizi intermediari nel processo decisionale in ciascuna delle fasi, quella di valutazione, di lavorazione e di rimozione dei contenuti.

2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione

Dal punto di vista della dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, Permesso Negato ha prodotto un'adeguata documentazione con riferimento alla consistenza e alla qualità delle risorse umane impiegate, fornendo evidenza, come anticipato, anche di provvedere adeguatamente alla formazione delle stesse.

Nell'ambito della richiesta di informazioni si è chiesto all'istante di precisare in merito alla dichiarata esperienza significativa nel monitoraggio e nelle segnalazioni di contenuti illegali, i processi interni di segnalazione di rimozione dei contenuti illegali con specifico riferimento alle aree di competenza per le quali è stata richiesta la qualifica di segnalatore attendibile, nonché delle partnership operative e ad oggi attive con i gestori delle piattaforme.

A tal proposito, Permesso Negato ha precisato la stessa trasmesso diverse centinaia di segnalazioni ai programmi volontari delle principali piattaforme.



Il tasso medio complessivo di successo, considerando tutte le piattaforme, si attesta intorno al 75%, con una forte variabilità legata alle specifiche policy di ciascun gestore. Le piattaforme che adottano meccanismi di rimozione immediata e *hashing* preventivo (Meta, Aylo Group, TikTok) mostrano i risultati più efficaci, mentre quelle che richiedono procedure di verifica esterna o coinvolgimento di terzi (Google, YouTube) presentano tempistiche e tassi di accoglimento inferiori. Permesso Negato continua a monitorare e migliorare i propri flussi di segnalazione in ottica di trasparenza, efficienza e cooperazione istituzionale.

E in fase di audizione è emerso che l'esperienza maturata dall'Associazione, considerate anche le certificazioni presentate, e gli strumenti forensi adottati, garantiscono che Permesso Negato trasmetta le segnalazioni in maniera circostanziata, tempestiva e conforme ai criteri di qualità, capacità e indipendenza richiesti dal DSA.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

PRESO ATTO di quanto chiarito da Permesso Negato in riscontro ad una specifica richiesta di informazioni aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni relativamente alla documentazione allegata con particolare riferimento ai ruoli, alle responsabilità e alla formazione delle risorse umane coinvolte nelle attività di segnalatore attendibile, nonché alle risorse tecnologiche nella fase di individuazione dei contenuti da segnalare;

RITENUTO pertanto che Permesso Negato ha dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto dall'art. 22 del DSA, di svolgere efficacemente l'attività di segnalazione, promuovendo un intervento tempestivo volto a ridurre i tempi intercorrenti tra la segnalazione e l'azione, al fine di contenere i danni e prevenire l'aggravamento della situazione per la vittima. In questo modo l'Associazione sarebbe in grado di implementare ancor più efficacemente la loro attività attraverso le competenze specialistiche di cui già sono in possesso;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che Permesso Negato ha dimostrato di soddisfare i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere b), c), f) g) dell'allegato 2 al

Regolamento di Procedura - con specifico riferimento alla diffusione di dati e immagini intime senza consenso (*non-consensual intimate images* – NCII), pratiche di *sextortion*, *deepfake* a contenuto sessuale non consensuali e, più in generale, contenuti sessualmente espliciti diffusi senza consenso - e relative rispettivamente a: i) violazioni della protezione dei dati, della *privacy*; ii) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili; iii) bullismo/intimidazione online; iv) contenuti pornografici o sessualizzati;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA, e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

RITENUTO, sotto lo specifico profilo dell'indipendenza dell'Associazione dalle piattaforme, che la rilevata consistenza dell'incidenza percentuale sul totale delle fonti economico-finanziarie dell'Associazione Permesso Negato delle erogazioni liberali ricevute da parte dei fornitori di piattaforme online richieda un monitoraggio costante da parte dell'Autorità onde assicurare che tali erogazioni non svolgano effetti sull'indipendenza dell'attività di segnalazione e sulla persistenza delle misure adottate a garanzia di tale indipendenza;

RITENUTO, per l'effetto, di dover prescrivere all'Associazione Permesso Negato, in aggiunta all'obbligo di relazione annuale, la trasmissione all'Autorità di un'informativa periodica trimestrale recante la specificazione dei dati relativi al flusso delle erogazioni liberali da parte dei fornitori di piattaforme online e all'andamento delle attività di rilevazione e segnalazione di contenuti sulle medesime piattaforme, unitamente all'aggiornamento delle procedure adottate per il mantenimento dell'indipendenza del segnalatore;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla Associazione, e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, a Permesso Negato è

riconosciuta, per una durata pari a 3 anni, la qualifica di segnalatore attendibile con specifico riferimento alla diffusione di dati e immagini intime senza consenso (*non-consensual intimate images* – NCII), pratiche di *sextortion*, *deepfake* a contenuto sessuale non consensuali e, più in generale, contenuti sessualmente espliciti diffusi senza consenso, relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al Regolamento di Procedura:

- b) Violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;*
- c) incitazione all'odio, violazione della dignità umana e altri reati simili;*
- f) bullismo/intimidazione online;*
- g) contenuti pornografici o sessualizzati.*

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato a Permesso Negato.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 3 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella